



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORDSUALI

PROCEDIMENTO UNITARIO N. 405 /2024

DECRETO EX ART. 70, COMMA 1, CCII

nel procedimento unitario n. 405/2024 Reg. Ric. avente ad oggetto il ricorso per la **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 SS. CCII** depositato da [REDACTED] e residente in [REDACTED]

Il Giudice,

rilevato che [REDACTED] con l'ausilio della Dott.ssa Alessandra Anna Morando, nominata Gestrice della Crisi dall'OCC MO.TO- Modello Torino, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII, volto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui afferma di trovarsi;

ritenuta la competenza territoriale di questo Ufficio, poiché la debitrice risiede nel circondario del Tribunale di Torino, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto, sulla base del ricorso e della documentazione allegata,

- che la ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett.c) CCII come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;
- che la ricorrente sia qualificabile come consumatrice secondo la definizione datane dall'art. 2, lett. e), CCII;
- che la ricorrente abbia fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

rilevato che la domanda risulta corredata dall'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, della consistenza e della composizione del patrimonio, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, co. 2, CCII);

considerato che la relazione dell'OCC risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 68, co.2, CCII (l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata

dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione dei costi presunti della procedura);

ritenuto che, salva ogni ulteriore e diversa considerazione al momento dell'omologa, non risultano ricorrere in capo al debitore le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 CCII (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte; aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode);

rilevato che a fronte di un indebitamento di € 130.838,50 nei confronti di un unico creditore, la proposta prevede il pagamento a quest'ultimo della somma di € 25.250 in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo avverso il decreto di omologazione, che saranno messi a disposizione dalla madre come da impegno sottoscritto allegato all'integrazione del 5/11/2024;

preso atto che il gestore della crisi nominato dall'OCC ha attestato la maggior convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuta, alla luce dei rilievi che precedono, l'ammissibilità della proposta e del piano; visti gli artt. 67,68, 69 e 70 CCII;

P.Q.M.

dispone che la proposta ed il piano presentati da

- siano pubblicati, a cura dell'OCC, sul sito web del Tribunale di Torino o del Ministero della Giustizia;
- siano comunicati, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, entro trenta giorni;

fa presente ai creditori che, ai sensi dell'art. 70, co. 2 e 3, CCII,

- ricevuta la comunicazione del piano e della proposta dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza del quale le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- potranno, nei venti giorni successivi alla comunicazione predetta, presentare le proprie osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

ordina all'OCC, sentito il debitore, di depositare nel fascicolo telematico del procedimento, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, una nota scritta nella quale:

- dare atto delle osservazioni pervenute, da produrre in allegato alla nota;
- prendere posizione sulle osservazioni eventualmente pervenute, fornendo, se del caso, chiarimenti ed integrazioni della proposta o del piano;
- proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo

- non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore;

-sia sospesa l'attribuzione ai creditori delle somme loro attualmente spettanti a titolo di
cessione del quinto dello stipendio e il relativo importo sia accantonato sul conto
della procedura;

manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto al ricorrente e all'OCC.

Torino, 11/12/2024

Il Giudice
(*Stefano Miglietta*)